REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 della Commissione (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/90 (4), fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che i prezzi spagnoli continuano a ravvicinarsi a quelli della Comunità dei Dieci anche se in modo non uniforme per le varie categorie di prodotti; che, per salvaguardare l'equilibrio delle condizioni di concorrenza tra gli operatori spagnoli e quelli degli altri Stati membri, occorre adeguare alcune delle restituzioni applicabili in Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.
(4) GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 21.

ALLEGATO

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU per % vol/hl	
2009 60 11 100 (2)	01 ; 02 ; 03	1,30	1,10
2009 60 19 100 (2)	01 ; 02 ; 03	1,30	1,10
2009 60 51 100 (2)	01 ; 02 ; 03	1,30	1,10
2009 60 71 100 (2)	01 ; 02 ; 03	1,30	1,10
		in ECU/hl	
2204 21 25 110	02 ; 03	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 25 130	02 ; 03	0,80	—
2204 21 25 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	1,30
		in ECU/hl	
2204 21 25 910	02 ; 03	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 29 130	02 ; 03	0,80	—
2204 21 29 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 21 35 110	02 ; 03	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 35 130	02 ; 03	0,80	—
2204 21 35 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	1,30
2204 21 39 130	02 ; 03	0,80	—
2204 21 39 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 21 49 910	02 ; 03	17,25	—
2204 21 59 910	02 ; 03	17,25	—
2204 29 25 110	02 ; 03	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 25 130	02 ; 03	0,80	—
2204 29 25 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	1,30

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU/hl	
2204 29 25 910	02 ; 03	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 29 130	02 ; 03	0,80	—
2204 29 29 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 29 35 110	02 ; 03	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 35 130	02 ; 03	0,80	—
2204 29 35 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	1,30
2204 29 39 130	02 ; 03	0,80	—
2204 29 39 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 29 49 910	02 ; 03	17,25	—
2204 29 59 910	02 ; 03	17,25	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 30 91 100 (2)	01 ; 02 ; 03	1,30	1,10
2204 30 99 100 (2)	01 ; 02 ; 03	1,30	1,10

(1) Le destinazioni sono le seguenti :

01 Venezuela

02 I paesi dell'Africa eccetto quelli esplicitamente esclusi in 03.

03 Tutte le altre destinazioni eccetto i paesi terzi seguenti :

— tutti i paesi delle Americhe ai sensi del regolamento (CEE) n. 3639/86, della Commissione, prolungato dal regolamento (CEE) n. 634/89 (GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 17),
— Algeria,
— Australia,
— Austria,
— Cipro,
— Israele,
— Iugoslavia,
— Marocco,
— Repubblica democratica tedesca,
— Sudafrica,
— Svizzera,
— Tunisia,
— Turchia,
e il Portogallo.

(2) Il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è il titolo alcolometrico volumico potenziale.

NB : I codici di prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3825/88 (GU n. L 341 del 12. 12. 1988, pag. 1).